



REGOLAMENTO

del

**Mercato degli Artigiani
del Parco Uditore**

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera denominata **“IL MERCATO DEGLI ARTIGIANI DEL PARCO UDITORE”** consistente in esposizione, vendita e mostra di hobbistica e artigianato artistico.
2. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
Allegato “A” – Modello presa visione del regolamento;
Allegato “B” – Modello dichiarazione attestante la qualità di hobbista creativo e/o espositore redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 2
TIPOLOGIA DELLA FIERA

1. La fiera, che intende tramite l’esposizione e la vendita di oggettistica, intende creare un legame con il nostro passato sia culturalmente che tradizionalmente, essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti:
 - bigiotteria artistica fatta a mano, oggettistica usata, articoli da collezione.
 - prodotti dell’artigianato artistico, locale, etnico nonché opere dell’ingegno a carattere creativo;
 - libri e pubblicazioni, anche inerenti a temi della manifestazione (hobbistica e artigianato, collezionismo, natura ecologia ed ambiente);
2. Con la partecipazione della fiera il partecipante, sia esso commerciante o espositore assume piena e diretta responsabilità circa l’autenticità e l’originalità degli oggetti esposti.

Art. 3
FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al “Mercato degli artigiani del Parco Uditore”;
2. In particolare il regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:
 - ❖ Regolare l’accesso alla fiera;
 - ❖ Fornire ai partecipanti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA FIERA

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Denominazione: **“Mercato degli Artigiani del Parco Uditore”**

- Periodicità: cadenza mensile

2. L'area in cui si svolge il villaggio è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.

Ubicazione: all'interno di un gazebo di larghezza 3x3 da condividere con altri hobbisti o artigiani secondo disposizione della Cooperativa Parco Uditore.

4. La partecipazione avverrà a fronte di un contributo solidale che verrà richiesto con la finalità di raccogliere fondi per la manutenzione del Parco Uditore stesso che ad oggi non riceve alcun tipo di contributo pubblico per la sua gestione e manutenzione.

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

- operatori professionali, in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Si intende valida sia l'autorizzazione in forma itinerante, prevista dall'articolo 28 – comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98, che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio fisso, a condizione che quest'ultimo titolo sia stato rilasciato dal Comune di Palermo. Gli operatori professionali, qualora pongano in vendita cose antiche ed usate non di valore esiguo, devono essere in possesso della presa d'atto prescritta dall'art. 247 del R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modifiche o della SCIA prevista per le attività soggette alla ex licenza di P.S.
- privati che vendono ed espongono saltuariamente oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. H del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.M. 21/12/1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.12 c. 1 della Legge 30/12/1991 n. 413, pubblicata sulla G.U. del 22/12/1992 n. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale;
- hobbisti, collezionisti, scambisti privati purché trattino prodotti attinenti la manifestazione che possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.

2. La condizione soggettiva di hobbista creativo e di espositore deve essere dichiarata e autocertificata dagli espositori sotto la propria responsabilità: tale dichiarazione è allegata all'istanza. A tal fine la dichiarazione dovrà essere redatta – ai sensi del DPR 445/2000 - nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile nei termini di legge.

Art. 6
LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. E' vietata la vendita e l'esposizione di oggetti preziosi, armi o esplosivi, animali e prodotti alimentari, con esclusione di quelli non deperibili (confezionati, es. miele, confetture, ecc.) esposti direttamente da produttori agricoli e/o assimilati.
2. Gli hobbisti non possono vendere o scambiare ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004);
3. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere argenteria, oggetti e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635).
4. Non è ammessa inoltre la vendita di:
 - Abbigliamento "outlet" e relativi accessori;
 - Materiale elettronico od elettrodomestico "outlet";
 - Casalinghi ed oggetti di arte applicata nuovi;
 - Giocattoli "outlet";
 - Articoli per la cosmesi (fatta salva la categoria dei campioni da collezione);
 - Articoli di bigiotteria di produzione industriale ed "outlet";
 - Telefoni cellulari e relativi accessori;
 - Accessori automobilistici/motociclistici e parti di ricambio con esclusione del materiale per il collezionismo;
 - Computer e relativa componentistica;
 - Materiale di ferramenta che non abbia stretta attinenza con attività di restauro o conservazione;
 - Materiali per la pulizia e manutenzione che non abbiano stretta attinenza con attività di restauro e conservazione.

Art. 7
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La partecipazione alla fiera è subordinata alla presa visione ed accettazione del presente Regolamento, della compilazione della dichiarazione attestante al condizione di hobbista.

Art. 8

SPAZI DISPONIBILI E LORO ASSEGNAZIONE ORDINARIA

1. L'assegnazione dello spazio è subordinata alla presentazione dei documenti sopraelencati e non implica la partecipazione ad ogni evento organizzato dall'ente organizzatore;
2. L'assegnazione avverrà in considerazione della diversificazione merceologica al fine di ottenere la presenza del numero più elevato possibile di operatori.
3. Ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di una postazione.
4. Gli spazi per l'esercizio dell'attività commerciale, mostra e scambio, nell'ambito della fiera saranno assegnati agli operatori secondo l'ordine cronologico di arrivo

Art. 9

REVOCA DELL'AMMISSIONE

- 1) L'ammissione al Mercato degli artigiani del Parco Uditore è sospesa in caso di ripetute infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento.
- 2) L'ammissione è revocata, a cura dell'Associazione Parco Uditore:
 - A) qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa di pubblica sicurezza;
 - B) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento;
 - C) qualora l'operatore metta in vendita oggetti che, a giudizio del gestore, deturpano il decoro della fiera.

Art. 10

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'Associazione Parco Uditore metterà a disposizione dell'hobbista partecipante un tavolo delle dimensioni di 1,40x0,80 e sarà cura dell'hobbista provvedere alla copertura dello stesso attraverso tovaglie o tessuti di altro genere;
2. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno del Parco è vietato;
3. Gli hobbisti dovranno rispettare la posizione stabilita dall'ente organizzatore.
4. Gli hobbisti sono responsabili dei danni da loro cagionati all'area, agli altri hobbisti e ai frequentatori della fiera. Sono inoltre tenuti ad improntare l'attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabili in merito all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
6. L'ASSOCIAZIONE Parco Uditore non può essere chiamata in causa qualora siano riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili agli hobbisti

7. Tutti gli hobbisti sono tenuti ad indicare chiaramente ed in maniera ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico o il valore di scambio, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

8. E' vietato l'uso di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora, ad eccezione degli operatori che pongono in vendita articoli audiovisivi (dischi, musicassette, compact disc e simili) o strumenti musicali. In questi ultimi casi il volume deve essere contenuto in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

9. Al termine delle operazioni di vendita l'hobbista è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale; i rifiuti prodotti dovranno essere racchiusi in idonei sacchi a perdere che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.

10. È vietata la manomissione della segnaletica, del suolo e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano.

11. E' fatto obbligo avere al seguito la seguente documentazione:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della documentazione prodotta al momento dell'adesione.

Art. 11 **RESPONSABILITA' - SANZIONI E CONTROLLI**

1. La fiera è soggetta all'attività di controllo del Comune e dell'Ente Organizzatore, che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, le seguenti violazioni:

a) mancata pulizia dell'area: € 500,00;

b) per ogni altra violazione alle norme del Regolamento: da € 75,00 ad € 450,00 (PMR € 150,00).

3. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

4. In caso di occupazione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 27/2002, con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 ad € 3098,00 (PMR € 1032) e la confisca delle merci nel rispetto delle procedure dettate dalla Legge n. 689/1981.



Art. 12
RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Art. 13
RISARCIMENTO DANNI

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 14
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione di Parco Uditore Soc. Coop.

Letto ed Approvato il
15.09.2015

ASSOCIAZIONE PARCO UDITORE



